

REGOLAMENTO PER LE SPONSORIZZAZIONI

Approvato dall'Amministratore Unico in data 09 maggio 2024



INDICE

PARTE I^ - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità	pag. 3
Art. 2 - Definizioni	pag. 3
Art. 3 – Ambito di applicazione e profili generali	pag. 4
Art. 4 – Valore e corrispettivo delle sponsorizzazioni	pag. 5
Art. 5 – Regolazione dei possibili conflitti di interesse; esclusioni	pag. 6
PARTE II^ - PROCEDURE PER L'ACQUISIZIONE DI SPONSORIZZAZIONI	
Art. 6 – Procedure per l'acquisizione di sponsorizzazioni di valore	
inferiore a € 40.000,00 e modalità di stipula del relativo contratto	pag. 7
Art. 7 – Procedure per l'acquisizione di sponsorizzazioni di valore	
superiore a € 40.000,00 e modalità di stipula del relativo contratto	pag. 7
Art. 8 - Affidamento diretto	pag. 9
PARTE III^ - DISPOSIZIONI SPECIFICHE SUL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIOI	NE
Art. 9 - Contenuti minimi del contratto di sponsorizzazione	pag. 10
Art. 10 - Aspetti contabili e fiscali del contratto di sponsorizzazione	pag. 11
PARTE IV^ - DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI	
Art. 11 - Affidamento del servizio di ricerca dello sponsor e accordi di	
partnership con soggetti privati	pag. 12
Art. 12 - Contratti e convenzioni con finalità di sponsorizzazione	
con soggetti pubblici	pag. 13
Art. 13 – Disciplina dei rapporti con soggetti che gestiscono grandi eventi	
nell'ambito del territorio del comune di Belluno	pag. 13
Art. 14 - Trattamento dati personali	pag. 14
Art. 15 – Rinvio	pag. 14
Art. 16 - Entrata in vigore	pag. 15

Sportivamente Belluno S.r.l. - Società Sportiva Dilettantistica sottoposta a direzione e coordinamento dell'Ente Comune di Belluno

Via Dei Dendrofori 4/6 • 32100 BELLUNO • Cap. Soc. € 10.000,00 i.v. • Codice Fiscale, Partita IVA e C.C.I.A.A. di Belluno 01098730250 Tel. 0437 940488 • Fax 0437 940493 • PEC sportivamentebelluno@legalmail.it • www.sportivamentebelluno.it • info@sportivamentebelluno.it Gestione impianti: Piscina • Spes Arena • Palasport A. De Mas • Stadio Polisportivo • Parco Fluviale Lambioi 2



PARTE 1[^]

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

- 1. Il presente Regolamento disciplina nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 134 del D.Lgs. n. 36/2023, nell'art. 120 del D.Lgs. n. 42/2004 e di ogni altra normativa sovraordinata applicabile i presupposti, le condizioni e la procedura di affidamento e conclusione dei contratti di sponsorizzazione per eventi, iniziative, attività, servizi, lavori o forniture promossi, organizzati o gestiti da Sportivamente Belluno S.r.l. Ssd.
- 2. Sportivamente Belluno S.r.l. Ssd, operante come soggetto sponsorizzato, procede all'acquisizione di sponsorizzazioni da parte di soggetti pubblici o privati al fine di ottenere miglioramenti qualitativi ed economicamente apprezzabili dei servizi erogati e delle attività svolte in esecuzione della propria missione istituzionale, nonché l'ottenimento di proventi di entrata o risparmi di spesa nel perseguimento del pubblico interesse.
- **3.** Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica delle iniziative di sponsorizzazione, nel rispetto della normativa vigente, del principio del risultato in relazione ai principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità, del principio di autonomia contrattuale, nonché degli ulteriori principiposti dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 2 – Definizioni

- 1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
- a) per "Contratto di Sponsorizzazione": un contratto atipico, a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive mediante il quale Sportivamente Belluno S.r.l., quale soggetto sponsorizzato ("sponsee") offre, nell'ambito delle attività ed iniziative attuate nello svolgimento dei compiti affidati dal Comune di Belluno, ad altro soggetto Sportivamente Belluno S.r.l. Società Sportiva Dilettantistica sottoposta a direzione e coordinamento dell'Ente Comune di Belluno



("sponsor") – che si obbliga a sua volta a fornire un predeterminato corrispettivo in denaro, beni, opere o servizi, o tramite prestazione di altre utilità economicamente valutabili – la possibilità di pubblicizzare in appositi e predeterminati spazi il proprio nome, logo, marchio, prodotti, servizi e simili, nei modi previsti dallo stesso contratto;

- b) per "**sponsor**" il soggetto privato, sia esso persona fisica o giuridica, o il soggetto pubblico che intenda stipulare con Sportivamente Belluno S.r.l. un contratto di sponsorizzazione;
- c) per "Sponsee" il soggetto sponsorizzato che assume, verso corrispettivo, l'obbligo di rendere una prestazione di mezzi consistente nella divulgazione dei segni distintivi dello sponsor nei modi previsti dal contratto;
- d) per "spazio pubblicitario" o "strumento pubblicitario" lo spazio fisico o qualsiasi altro supporto anche digitale atto alla veicolazione di informazioni, messo a disposizione da Sportivamente Belluno S.r.l. per la pubblicità dello sponsor;
- e) per "Sponsorizzazione 'pura' o 'di finanziamento'", l'impegno dello sponsor di riconoscere esclusivamente un contributo economico mediante erogazione di una somma di denaro, accollo di un debito, o altre modalità di assunzione del pagamento di corrispettivi dovuti da Sportivamente Belluno S.r.l. in controprestazione del diritto di sfruttare spazi o strumenti pubblicitari;
- f) per "Sponsorizzazione tecnica", l'impegno dello sponsor di progettare e fornire beni e servizi, o di progettare ed eseguire lavori, in controprestazione del diritto di sfruttare spazi o strumenti pubblicitari;
- g) per "Sponsorizzazione mista", l'impegno dello sponsor comprensivo di erogazione economica e prestazione tecnica, in controprestazione del diritto di sfruttare spazi o strumenti pubblicitari.

Art. 3 – Ambito di applicazione e profili generali

1. Le sponsorizzazioni possono interessare tutte le iniziative, progetti, attività, beni, servizi e lavori di competenza di Sportivamente Belluno S.r.l., sulla base delle proprie previsioni statutarie e dei contratti di servizio in essere con il Comune di Belluno.



- 2. L'individuazione dei soggetti qualificati con i quali stipulare contratti di sponsorizzazione è effettuata mediante specifici atti, sia con riferimento alle procedure di selezione, sia con riguardo ai casi nei quali il rapporto contrattuale deriva dal recepimento di manifestazioni di interesse spontanee.
- 3. Sportivamente Belluno S.r.I SSd è legittimata ad inserire, a propria discrezione, apposita "clausola sponsor" in qualunque procedimento di gara, al fine di prevedere a carico dell'aggiudicatario/affidatario l'obbligo, costituente prestazione accessoria rispetto al contratto d'appalto principale, di sponsorizzare attività comunque rientranti nelle fattispecie di cui al comma 1; in tal caso, la sponsorizzazione dovrà assumere rilievo non prevalente nell'ambito dei criteri di scelta del contraente, e non dovrà comunque costituire elemento con peso ponderale superiore al 20% ai fini della complessiva valutazione dell'offerta.

Art. 4 – Valore e corrispettivo delle sponsorizzazioni

- 1. Il valore della sponsorizzazione è stabilito sulla base del valore economico del ritorno pubblicitario e di immagine garantito allo sponsor, determinato tenendo conto della natura, caratteristiche e dimensioni dello spazio o strumento pubblicitario messo a disposizione, del carattere esclusivo o meno della sponsorizzazione, della durata della stessa e della possibilità di proroga e/o rinnovo, del numero di contatti con il pubblico ritraibile dallo sponsor e della natura diretta e/o indiretta dei medesimi contatti, e di ogni altro elemento che possa comunque rivestire per lo sponsor valore economicamente apprezzabile.
- 2. Sportivamente Belluno S.r.l. SSd, al fine di valutare la congruità del valore indicato nelle proposte spontanee ricevute e/o di determinare la base di gara per gli avvisi e procedure da emanare, potrà svolgere apposite indagini di mercato, ovvero richiedere ai potenziali sponsor documentate informazioni in ordine agli elementi di valutazione di cui al comma 1.
- **3.** In assenza di indicatori certi dei valori e prezzi di mercato cui fare riferimento, il valore della sponsorizzazione potrà essere determinato:



- per le sponsorizzazioni di finanziamento, sulla base del corrispettivo pattuito per precedenti sponsorizzazioni aventi ad oggetto lo stesso spazio o strumento pubblicitario, ovvero spazi e strumenti analoghi;
- **4.** per le sponsorizzazioni tecniche, sulla base del valore di mercato della progettazione e fornitura dei beni e servizi, o del valore di mercato della progettazione ed esecuzione dei lavori.

Art. 5 – Regolazione dei possibili conflitti di interesse; esclusioni.

- **1.** Sportivamente Belluno S.r.l. non può stipulare contratti di sponsorizzazione, e recede dal contratto eventualmente già sottoscritto, qualora:
- a) sussista un conflitto di interesse derivante dal contrasto tra la propria attività istituzionale o la propria immagine, e le attività dello sponsor o il particolare segno distintivo dal medesimo utilizzato nell'ambito della sponsorizzazione;
- b) sussista un conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023;
- c) la sponsorizzazione sia reputata non accettabile per motivate ragioni di pubblico interesse.
- 2. Sono escluse in ogni caso le sponsorizzazioni qualora l'oggetto della veicolazione pubblicitaria sia un marchio, un logo o un messaggio con contenuti politici, sessuali, di promozione dell'uso di sostanze proibite, ovvero contenga messaggi offensivi o espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione di qualunque genere, odio o violenza.
- 3. Non possono essere conclusi contratti di sponsorizzazione con i soggetti che non dichiarano il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023. Il possesso dei requisiti è attestato dall'interessato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con facoltà di Sportivamente Belluno S.r.l. di svolgere controlli per verificare la veridicità di quanto in tal modo dichiarato.

4.



PARTE II^

PROCEDURE PER L'ACQUISIZIONE DI SPONSORIZZAZIONI

Art. 6 – Procedure per l'acquisizione di sponsorizzazioni di valore inferiore a €. 40.000,00 e modalità di stipula del relativo contratto

- 1. All'affidamento di contratti di sponsorizzazione di valore inferiore a € 40.000,00 Sportivamente Belluno S.r.l. si procede di norma con affidamento diretto, all'esito di libera, informale e individuale negoziazione con lo sponsor offerente.
- **2.** Sarà in ogni caso facoltà di Sportivamente Belluno S.r.l., qualora lo ritengo opportuno o conveniente nel proprio interesse:
- a) sollecitare i potenziali sponsor a rappresentare il loro interesse, mediante avvisi pubblici o forme di comunicazione mirata o comunque con modalità semplificate, dastabilirsi in relazione al tipo di attività o iniziativa che Sportivamente Belluno S.r.l. intende attuare;
- b) qualora pervengano più proposte spontanee concorrenti, procedere ad unconfronto/trattativa con i potenziali sponsor al fine di pervenire alla combinazione delle sponsorizzazioni, salvo che non risulti evidente la necessità di assicurare un'esclusiva; in tale ultima ipotesi sarà selezionata, secondo motivata valutazione e comunque nel rispetto dei principi di imparzialità e parità di trattamento, l'offerta economicamente più vantaggiosa o quella che garantisce il corrispettivo più elevato.
- **3.** I contratti per sponsorizzazioni di valore inferiore a € 40.000,00 sono stipulati mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, anche tramite posta elettronica o strumenti analoghi.

Art. 7 – Procedure per l'acquisizione di sponsorizzazioni di valore superiore a € 40.000, 00 e modalità di stipula del relativo contratto

1. L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a 40.000 euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto



esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto.

- **2.** Sportivamente Belluno S.r.l., qualora lo ritenga opportuno, può disporre che l'avviso pubblico, unitamente all'eventuale capitolato/progetto di sponsorizzazione, o le comunicazioni di recepimento di proposte spontanee, siano soggetti a forme di pubblicità ulteriori da stabilirsi volta per volta, per favorire una maggiore conoscenza e partecipazioneall'iniziativa.
- 3. L'avviso deve indicare almeno:
- a) l'oggetto della sponsorizzazione ed i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dell'eventuale capitolato/progetto di sponsorizzazione;
- b) l'esatta determinazione dello spazio pubblicitario messo a disposizione da Sportivamente Belluno S.r.l. per la pubblicità dello sponsor;
- c) il valore della sponsorizzazione;
- d) le modalità ed i termini per la presentazione delle offerte, i requisiti di ammissibilità, ed i criteri e modalità di valutazione e selezione.
- 4. Le proposte di sponsorizzazione vanno indirizzate a Sportivamente Belluno S.r.l., con le modalità indicate sul sito www.piscinadibelluno.it utilizzando l'apposito modulo e specificando il valore presumibile del contratto, le modalità di corresponsione del corrispettivo o della controprestazione, e gli ulteriori elementi di cui al comma 3. Qualora la proposta pervenuta sia incompleta o non risulti soddisfacente, Sportivamente Belluno S.r.l. SSD potrà invitare l'offerente a presentare necessarie integrazioni/modifiche/chiarimenti, ovvero un'offerta migliorativa, assegnando allo scopo congruo e perentorio termine; ove a seguito dell'adempimento di quanto richiesto, l'offerta risulti ammissibile, Sportivamente Belluno S.r.l. procederà alla relativa



pubblicazione. Qualora l'offerta risulti per qualsivoglia ragione inammissibile, anche a seguito della procedura di soccorso di cui al capoverso che precede, Sportivamente Belluno S.r.l. trasmetterà all'offerente motivata comunicazione di rigetto.

- **5.** Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto degli articoli 66, 94, 95, 97, 98, 100 e 133 del D.Lgs. n. 36/2023 in ordine alla verifica dei requisiti degli esecutori e della qualificazione degli operatori economici.
- 6. Nell'avviso pubblicato in esito alla presentazione di proposta spontanea può prevedersi, anche in considerazione delle eventuali attività svolte e spese sostenute dal proponente per lo studio e predisposizione del progetto tecnico di sponsorizzazione, un diritto di prelazione riservato all'originario promotore, da esercitarsi entro un termine prestabilito nell'avviso stesso e previo eventuale adeguamento della propria proposta a quella giudicata più conveniente.
- 7. In caso di sponsorizzazione tecnica o mista, nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante e l'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali impartiscono opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.
- **8.** Il contratto di sponsorizzazione di valore superiore a € 40.000 è stipulato mediante scrittura privata con modalità elettroniche, secondo le regole stabilite all'art. 18,comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 8 - Affidamento diretto



- **1.** Fermo quanto previsto all'articolo 6, si può procedere all'affidamento diretto di contratti di sponsorizzazione esclusivamente:
- a) nel caso sia stata esperita infruttuosamente la procedura selettiva di cui all'articolo 7 che precede, per mancata presentazione di offerte o di offerte appropriate, purché le condizioni iniziali del contratto non siano sostanzialmente modificate;
- b) in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui la particolare natura e le particolari caratteristiche dell'iniziativa oggetto di sponsorizzazione limitino la trattativa ad un unico determinato soggetto;
- c) quando, per ragioni di urgenza non prevedibili, non possano essere rispettati i termini di cui al comma 1 dell'articolo 7, a condizione che le circostanze invocate per giustificare l'urgenza non risultino imputabili a Sportivamente Belluno S.r.l.;
- d) in caso di sponsorizzazione tecnica o mista di valore inferiore ad € 150.000,00 per ilavori, e ad € 140.000,00 per i servizi e forniture.

PARTE III^

DISPOSIZIONI SPECIFICHE SUL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Art. 9 – Contenuti minimi del contratto di sponsorizzazione

- **1.** La sponsorizzazione viene regolata da apposito contratto nel quale sono almeno stabiliti:
- a) l'oggetto del contratto;
- b) gli obblighi delle parti e le modalità di attuazione della sponsorizzazione, in ogni caso con divieto di cedere a terzi il diritto di utilizzare lo spazio o strumento pubblicitario oggetto del contratto;
- c) il valore del corrispettivo della sponsorizzazione, e le forme e modalità di corresponsione dello stesso;
- d) la durata del contratto, e la possibilità di eventuali proroghe o rinnovi;
- e) le eventuali clausole di esclusiva generale o commerciale;



- f) eventuali clausole inerenti le forme di tutela dei marchi;
- g) i controlli sull'attività dello sponsor e le eventuali penali in caso d'inadempimento;
- h) la facoltà di recesso da parte di Sportivamente Belluno S.r.l. per sopravvenute ragioni di pubblicointeresse, senza diritto a indennizzi o risarcimenti per lo sponsor;
- i) la risoluzione del contratto per inadempimento;
- l'eventuale cauzione;
- m) la competenza del Foro di Belluno in caso di controversie;
- n) la disciplina delle spese contrattuali.
- 2. Ove il corrispettivo della sponsorizzazione sia costituito da una somma di denaro, il pagamento avviene di norma nella misura del 100% al momento della stipula del contratto. Se richiesto da Sportivamente Belluno S.r.l., lo sponsor deve prestare apposita garanzia fideiussoria per il pagamento del corrispettivo e per la garanzia del mantenimento delle condizioni stabilite dal contratto per tutta la durata dello stesso, sostituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
- **3.** L'obbligazione dello sponsee costituisce obbligazione di mezzi e non di risultato; essa deve pertanto intendersi integralmente e correttamente adempiuta con la realizzazione dell'iniziativa dedotta nel contratto, indipendentemente dall'effettivo ritorno di immagine.

Art. 10 – Aspetti contabili e fiscali del contratto di sponsorizzazione

- 1. Le iniziative derivanti da contratto di sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale sulle imposte dirette, per quanto applicabili, nonché sulle imposte indirette e sui tributi locali, per quanto compatibili.
- 2. Il contratto di sponsorizzazione costituisce attività rilevante ai fini IVA e soggetta ad aliquota di legge vigente. Il contributo specificato dal contratto dovrà essere sempre espresso con la dicitura "oltre ad IVA di legge", e l'importo erogato dovrà pertanto essere sempre comprensivo d'IVA. Gli importi utilizzabili ai fini dell'evento o dell'iniziativa finanziata saranno pertanto rappresentati dai contributi stessi al netto di quanto di competenza erariale per IVA.



- 3. Qualora il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione consista in lavori, nella prestazione di servizi o nella fornitura di beni a carico dello sponsor, è fatto obbligo di operare la doppia fatturazione, ovvero la fatturazione dello sponsor a Sportivamente Belluno S.r.l. del valore dei lavori, servizi o beni, soggetto all'IVA, e la fatturazione di Sportivamente Belluno S.r.l. allo sponsor di un pari importo, sempre soggetto ad IVA, per il valore della promozione di immagine fornita allo sponsor.
- **4.** La regolamentazione contabile del rapporto di sponsorizzazione, a seconda delle forme di realizzazione dello stesso, si effettuerà pertanto come di seguito indicato:
- a) corrispettivo monetario: Sportivamente Belluno S.r.l. emetterà fattura allo sponsor per un importo pari al contributo pattuito nel contratto e provvederà a riversare l'IVA dovuta all'Erario;
- b) operazioni permutative di beni e/o servizi e/o lavori: lo sponsor fatturerà a Sportivamente Belluno s.r.l. un importo pari al valore stimato, stabilito nel contratto di sponsorizzazione, del bene, dei lavori o dei servizi ceduti. In conseguenza, Sportivamente Belluno S.r.l. SSD emetterà fattura allo sponsor di uguale importo, a titolo di sponsorizzazione, con compensazione contabile delle due fatture con IVA a esigibilità immediata;
- **5.** Ogni spesa contrattuale inerente e conseguente alla stipulazione ed alla registrazione del contratto di sponsorizzazione, in caso d'uso o nei casi previsti dalla legge, è a carico dello sponsor.

PARTE IV^ DISPOSIZIONI

PARTICOLARI E FINALI

Art. 11 – Affidamento del servizio di ricerca dello sponsor e accordi di partnership con soggetti privati

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente da Sportivamente Belluno S.r.l. secondola disciplina del presente Regolamento.



- **2.** Sportivamente Belluno S.r.l., previa valutazione di convenienza sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, può tuttavia affidare il servizio di ricerca degli sponsor a soggetti qualificati da individuare mediante espletamento delle procedure sugli appaltidi servizi previste dal D.Lgs. n. 36/2023.
- **3.** Qualora un soggetto privato intenda organizzare un'iniziativa nella quale vi sia il coinvolgimento dell'immagine di Belluno o lo sfruttamento di particolari contesti del territorio comunale rientranti nella competenza di Sportivamente Belluno S.r.l., lo stesso può proporre un accordo di partnership organizzativa all'Amministrazione stessa.
- **4.** In base all'accordo di cui al precedente comma 3, l'Amministrazione può diventare parte, come soggetto sponsorizzato sponsee, di contratti di sponsorizzazione stipulati dal soggetto privato proponente con altri soggetti privati. In tal caso, l'acquisizione della sponsorizzazione è assimilata alla presentazione di una proposta spontanea.

Art. 12 – Contratti o convenzioni con finalità di sponsorizzazione con soggetti pubblici

- 1. Sportivamente Belluno S.r.l. può stipulare contratti o convenzioni per finalità di sponsorizzazione con soggetti pubblici, volte ad associare l'immagine dello sponsor ad attività o iniziative comportanti una potenziale ampia veicolazione dell'immagine del Comune di Belluno
- 2. I contratti o le convenzioni di cui al precedente comma 1 configurano comunque gli elementi a valenza economica e le prestazioni a valenza patrimoniale in corrispettivo.

Art. 13 – Disciplina dei rapporti con soggetti che gestiscono grandi eventi nell'ambito del territorio del Comune di Belluno

1. L'Amministrazione disciplina con specifici accordi, nel rispetto della procedura indicata dall'art.134 del D.Lgs. n. 36/2023 e dal presente Regolamento, i rapporti con



soggetti, sia pubblici che privati, che gestiscono grandi eventi nell'ambito del territorio comunale di Belluno, al fine di regolamentare la combinazione tra sponsorizzazioni di Sportivamente Belluno S.r.l. e sponsorizzazioni del soggetto privato e di evitare conflitti tra sponsorizzazioni in particolari contesti afferenti ad aree e strutture di proprietà o di competenza gestionale della medesima Sportivamente Belluno S.r.l.

2. Nei casi di cui al precedente comma 1, la valorizzazione economica delle sponsorizzazioni del soggetto privato che gestisce grandi eventi nell'ambito del territorio comunale di Belluno viene stabilita applicando, ove esistenti, le tariffe approvate dal Comune di Belluno; diversamente, i corrispettivi e le controprestazioni saranno determinati mediante applicazione del presente Regolamento.

Art. 14 - Trattamento dati personali

- 1. I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste; i soggetti interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
- 2. I dati, trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti di Sportivamente Belluno S.r.l. tenuti all'applicazione del presente regolamento, possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici o privati in relazione alle finalità del Regolamento

Art. 15 - Rinvio

- 1. Per ogni aspetto che non trovi esplicita disciplina nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme di legge applicabili.
- **2.** Tutti i richiami alle norme contenuti nel presente Regolamento devono intendersi effettuati alle disposizioni vigenti al momento dell'applicazione concreta delRegolamento stesso, senza necessità di suo adeguamento espresso.



Art. 16 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento, approvato dall'Amministratore Unico viene pubblicato sul sito internet della Società ed entra in vigore dal giorno 09.05.2024.